

L'Adunanza plenaria afferma la immediata applicabilità della disciplina sulla nomina e composizione delle commissioni e delle sottocommissioni degli esami di abilitazione alla professione forense di cui alla legge n. 247 del 2012 e il conseguente venir meno del principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza 14 dicembre 2018, n. 18 – Pres. Patroni Griffi, Est. Taormina

Avvocato – Esame abilitazione professionale – Commissione – Composizione – Nuova disciplina – Immediata applicazione.

Avvocato – Esame abilitazione professionale – Commissione – Composizione – Nuova disciplina – Bando - Legittimità.

Avvocato – Esame abilitazione professionale – Commissione – Composizione – Nuova disciplina – Infungibilità dei componenti.

Avvocato – Esame abilitazione professionale – Commissione – Composizione – Nuova disciplina – Assenza di componenti di una delle categorie professionali previste dalla legge – Illegittimità.

L'art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima: esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d'esame (1);

Il bando di esame ed il d.m. di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, che hanno fatto applicazione dell'art. 47 l. n. 247/2012 (invece che della disposizione di cui all'art. 22, r.d.l. n. 1578/1933), sono immuni da qualsivoglia vizio in tal senso (2);

Dalla immediata applicazione dell'art. 47 della legge n. 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/1933 (3);

E' viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell'esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012 (4).

(1-4) I. – Con l'ordinanza in rassegna l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato risolve le questioni interpretative, in tema di composizione delle commissioni e delle sottocommissioni degli esami di abilitazione alla professione forense, sottoposte dal

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con l'ordinanza, emessa in esito a camera di consiglio cautelare, n. 718 del 14 novembre 2018 (oggetto della News US in data 23 novembre 2018). Si segnala che in data 14 dicembre 2018, l'Adunanza plenaria ha altresì pronunciato l'ordinanza n. 17, in esito all'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 717 del 2018, di contenuto analogo a quella qui esaminata.

Le questioni di diritto poste dal Consiglio di giustizia amministrativa riguardano, in particolare, due profili attinenti, da un lato, alla immediata applicabilità dell'art. 47 della legge n. 247 del 2012, che disciplina la composizione della commissione di esame di avvocato, ovvero al differimento della sua entrata in vigore in forza della previsione di cui all'art. 49, della medesima legge, e, dall'altro lato, ove si ritenga già in vigore il richiamato art. 47, alla perdurante applicabilità dell'art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933, che stabilisce la fungibilità dei commissari di gara (o, comunque, la rinvenibilità, nel corpo del citato art. 47, di una regola o principio di fungibilità dei commissari).

II. – Vengono quindi in considerazione le seguenti disposizioni normative:

a) art. 22 r.d.l. n. 1578 del 1933:

a1) comma 3: *“con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore”;*

a2) comma 5: *“il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo”;*

b) legge n. 247 del 2012:

b1) art. 47, comma 1: *“la commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche”;*

- b2) art. 47, comma 2: *“con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1”*;
- b3) art. 49, comma 1: *“per i primi sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”*.

III. – Il C.g.a era stato adito in sede di appello avverso l’ordinanza cautelare di primo grado di rigetto della domanda cautelare avanzata da candidato non ammesso alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense; il ricorrente faceva valere alternativamente censure di violazione dell’art. 22 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dell’art. 47 della legge n. 247 del 2012. Rinviando per un più compiuto esame alla citata News US in data 23 novembre 2018, può qui osservarsi che il C.g.a. ha evidenziava come il ricorso ponesse questioni di massima di particolare importanza e sulle quali sussiste un contrasto giurisprudenziale, poiché in particolare:

- c) risulta controverso l’ambito di applicazione del citato art. 49 e, in particolare, se la disposizione abbia inteso differire l’entrata in vigore sia dell’art. 46, recante la disciplina delle prove di esame e del loro svolgimento, che dell’art. 47, recante la disciplina delle commissioni di esame, ovvero solo dell’art. 46, ciò stante le diverse previsioni sulla composizione dell’organo contenute nelle due norme;
- d) si pone quindi la correlata questione della perdurante applicabilità della regola della fungibilità dei commissari prevista dall’art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933, anche in ipotesi di immediata vigenza della disciplina di cui all’art. 47 della legge n. 247 del 2012.

IV. – L’ordinanza in rassegna giunge alle conclusioni di cui alle massime riportate sulla base del seguente percorso argomentativo:

- sulla individuazione della disciplina vigente in ordine alla composizione della commissione centrale e delle sottocommissioni di esame avvocato:
- e) deve senz’altro riconoscersi che la legge 31.12.2012 n. 247, recante la *"nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense"*, ha introdotto plurime e rilevanti modifiche ai precedenti meccanismi di accesso alla professione di avvocato previsti dal r.d. n. 1578/1933 e dal r.d. n. 37/1934, in particolare in ordine a: numero delle materie oggetto dell’esame orale, modalità di scelta delle materie orali, durata della prova scritta, votazione minima per l’ammissione all’orale, punteggio minimo per l’idoneità, motivazione del voto mediante osservazioni positive o negative, divieto di consultare testi con citazioni o

- commenti, composizione della commissione centrale e delle sottocommissioni e durata minima del periodo di tirocinio;
- f) dalla lettera dell'art. 49 si ricava il convincimento che il differimento della entrata in vigore della nuova normativa ivi contemplato si applichi - non soltanto, come espressamente deciso nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 7/2017, all'obbligo di corredare con motivazione esplicita l'espressione numerica del voto ma, anche - a tutte le prescrizioni contenute nel citato art. 46, mentre il detto differimento non ricomprende la disposizione che regola la composizione delle commissioni di esame di cui all'art. 47, con il risultato che detta ultima disposizione deve ritenersi *ratione temporis* immediatamente applicabile;
- g) l'opposta tesi della non immediata applicabilità dell'art. 47 della legge 247 del 2012, e per la sussumibilità di tale disposizione in ultimo citata nel rinvio disposto dall'art. 49 della legge medesima, sostenuta dall'ordinanza di rimessione, non sembra persuasiva, sulla scorta di due, convergenti, considerazioni:
- g1) se con il citato art. 49 il legislatore avesse voluto differire l'entrata in vigore anche dell'art. 47, non si vede perché avrebbe dovuto puntualizzare che il rinvio concerneva "*le prove scritte e le prove orali*" e "*le modalità di esame*", con una perimetrazione per materie dell'ambito del differimento;
- g2) la dizione "*le modalità di esame*", se certamente vale a ricomprendere nel differimento tutte le prescrizioni contenute *sub* art. 46, non è invece idonea a ricomprendervi l'art. 47 in punto di composizione delle commissioni di esame, poiché il passaggio procedimentale concernente la nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, si pone a monte dell'esame, ma non riguarda certamente "*le modalità*" con cui l'esame si svolge;
- sulla permanente vigenza - o meno - del principio c.d. "della fungibilità dei commissari d'esame":
- h) alla luce di quanto si è fin qui affermato in ordine alla immediata entrata in vigore dell'art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 risulta indispensabile dirimere - con riferimento alle controversie pendenti - il contrasto interpretativo concernente la possibilità di applicare il c.d. "principio di fungibilità dei commissari di esame" anche nella vigenza dell'art. 47 medesimo;
- i) alla stregua della consolidata giurisprudenza, non è dubitabile che la scelta legislativa sia stata quella di strutturare la sottocommissione degli esami di avvocato quale c.d. "collegio perfetto", essendo tali i collegi che possono

deliberare solo con la presenza di tutti i membri, mentre i collegi “imperfetti” sono quelli che possono decidere con la presenza di una parte soltanto dei componenti designati (ciò, sempre che l’organo si sia validamente costituito con la presenza del numero legale dei componenti: c.d. “*quorum* strutturale”):

- i1) sin da tempo risalente, la consolidata giurisprudenza amministrativa suole affermare che nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare un collegio perfetto è costituito dalla previsione, in aggiunta ai componenti elettivi, di componenti supplenti, potendosi unicamente trarre, in questa ipotesi, il convincimento circa l'univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell'organo richieda la presenza di tutti i membri del collegio;
 - i2) d'altra parte è stato poi constatato che la maggioranza degli organi collegiali a carattere non rappresentativo - caratterizzati da funzioni di ponderazione d'interessi pubblici omogenei e non di composizione d'interessi pubblici eterogenei, e contrassegnati dalla posizione di neutralità, imparzialità e indipendenza dei loro componenti, tra i quali rientrano anche le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici – è strutturata in via di massima in collegi perfetti perché alla loro attività è, di regola, coesistente la presenza di tutti i componenti in quanto muniti di specifiche competenze tecniche (e tanto più se eterogenee), che nel loro dispiegarsi nell'organo assicurano la più completa ed esauriente valutazione e ponderazione dell'interesse pubblico alla cui cura sono preposti;
- j) di regola negli organi collegiali perfetti deve operare il c.d. “principio di corrispondenza” il quale impone che ogni titolare debba essere sostituito da un supplente della medesima categoria:
- j1) è ben possibile che il legislatore, pur modellando un organo collegiale quale collegio perfetto, si risolva a temperare le conseguenze che da tale composizione di regola discendono, consentendo la piena fungibilità dei componenti del medesimo: ma ciò, costituisce eccezione al principio generale della c.d. “corrispondenza dei componenti alle quote”;
 - j2) ciò è accaduto con il quinto comma dell'art. 22 del r.d.l. 1578/1933, che ha codificato il principio della fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi; ciò sembra ascrivibile ad una consapevole volontà del legislatore di fare eccezione al principio generale, probabilmente per garantire la snellezza del funzionamento delle sottocommissioni, chiamate ad

ultimare le operazioni di correzione in un turno di tempo contenuto, pur a fronte di un numero sempre crescente di candidati;

j3) dalla portata derogatoria del quinto comma dell'art. 22 del r.d.l. 1578/1933, rispetto alla regola generale (c.d. "principio di corrispondenza") che disciplina il funzionamento dei c.d. "organi collegiali perfetti", si inferisce che tale previsione non è stata riprodotta nel vigente testo dell'art. 47 della l. n. 247 del 2012, con il risultato che, a seguito della entrata in vigore l'art. 47 stesso, non possa affermarsi la sopravvivenza del principio di "fungibilità dei commissari d'esame" contenuto nel quinto comma dell'art. 22 del r.d.l. 1578/1933; d'altra parte:

j3.1) l'art. 65 comma 1 della legge n. 247/2012 (a mente del quale "*fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate*") non può essere utilmente invocato in chiave di permanenza del principio di fungibilità: esso infatti non rileva in tal senso, riguardando aspetti della riforma forense per cui necessitano regolamenti attuativi (e non è questo il caso della disciplina della commissione di esame, che è recata compiutamente dall'art. 47 l. n. 247/2012 e non necessita di alcuna norma di attuazione);

j3.2) facendo corretta applicazione della disposizione dell'art. 15 delle preleggi - in presenza di una nuova legge che regola l'intera materia già regolata da una legge generale anteriore - non può che sussistere l'abrogazione tacita della norma precedente incompatibile;

j3.3) in contrario senso a quanto sinora affermato, neppure potrebbe sostenersi la valenza di principio generale della prescrizione dettata dal quinto comma dell'art. 22 del r.d.l. 1578/1933: invero, come si è detto, il principio ivi cristallizzato costituisce deroga a quello, generale ed opposto, della c.d. "corrispondenza", il quale impone che ogni titolare debba essere sostituito da un supplente della medesima categoria;

j3.4) non potrebbe utilmente essere invocato in senso opposto a quanto sinora affermato il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - il cui art. 9 comunque non prevede alcuna deroga al principio della c.d. "corrispondenza" - in quanto la legislazione in materia di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense integra

previsione speciale rispetto ai principi statuiti dal predetto d.P.R. che contiene il regolamento sui pubblici concorsi;

- k) non è superfluo precisare, infine, che il venire meno del principio di fungibilità dei commissari va inteso armonicamente con le consolidate acquisizioni della giurisprudenza amministrativa, secondo cui è irrilevante la “irregolare” composizione della Commissione allorché essa pone in essere (non già una attività decisoria e valutativa ma) una mera attività preparatoria e istruttoria il che accade, ad esempio, allorché proceda agli incombeni relativi al momento dell’abbinamento degli elaborati, delle buste, al rimescolamento, all’apposizione del numero progressivo sulla busta maggiore.

V. – Si segnala per completezza quanto segue:

- l) in dottrina si vedano, tra gli altri: SCARSELLI, *Il nuovo decreto ministeriale per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense*, in *Foro it.*, 2016, V, 139; GRAZIANO, *Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (commento al d.m. 25 febbraio 2016 n. 48)*, in *Guida al dir.*, 2016, fasc. 18, 86;
- m) sull’art. 49 della legge n. 247 del 2012 cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 20 settembre 2017, n. 7 (in *Foro it.*, 2017, III, 485, con nota di PALMIERI A., in *Foro it.*, 2017, III, 626, con nota di RODOLFO MASERA, e in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 43, 15, con nota di GRAZIANO, nonché oggetto della News US, in data 2 ottobre 2017, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui, tra l’altro:
- m1) *“la norma transitoria di cui all’art. 49, l. 31 dicembre 2012, n. 247 - che rinvia l’entrata in vigore della riforma dell’esame di abilitazione - esclude in modo non irragionevole l’immediata applicabilità dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, secondo cui <La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti>”;*
- m2) *“nella vigenza dell’art. 49, l. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”;*
- n) sul principio di fungibilità di cui all’art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933 l’ordinanza in rassegna richiama due filoni giurisprudenziali:

- n1) il primo espresso dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che – muovendo dall’avviso che l’art. 47 l. n. 247/2012 fosse immediatamente applicabile - hanno comunque affermato che tale norma non avrebbe impedito il permanente dispiegarsi del principio (già) contenuto nel richiamato comma 5 dell’art. 22, che consentirebbe la piena fungibilità, anche infracategoriale, dei commissari di esame: sentenze 20 luglio 2018, n. 4408, 23 febbraio 2018, n. 1142, 8 gennaio 2018, n. 76, 5 dicembre 2017, nn. 5730, 5731, 5732, 4 dicembre 2017, nn. 5725, 5684, 5679, 5678;
- n2) il secondo espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, che ha escluso che la disposizione di cui all’art. 47 l. n. 247/2012 consenta di rinvenire elementi dai quali desumere la attualità del principio di piena fungibilità, anche infracategoriale, dei commissari di esame e che ha parimenti negato che fosse in qualche modo ipotizzabile la ultrattività della specifica prescrizione recata dal comma 5 dell’art. 22 del r.d.l. n. 1578/1933: sentenze 29 ottobre 2018, nn. 587, 588, 589, 26 febbraio 2018, n. 109;
- o) sulla motivazione con punteggio numerico, oltre la già richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2017, si vedano:
- o1) le sentenze della Corte costituzionale: 8 giugno 2011, n. 175 (in *Foro it.*, 2011, I, 2232, *Corriere merito*, 2011, 897 [m]) con nota di MADDALENA, *Giur. it.*, 2012, 1267 [m], con nota di SIGISMONDI, *Giur. costit.*, 2011, 2266, con nota di SCOCA), secondo cui “è infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 bis, 2^o comma, 23, 5^o comma, e 24, 1^o comma, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dal d.l. 21 maggio 2003 n. 112, convertito, con modificazioni, nella l. 18 luglio 2003 n. 180, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forense, in riferimento agli art. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 cost.”; 30 gennaio 2009, n. 20, in *Foro it.*, 2009, I, 964, *Corriere giur.*, 2009, 765, con nota di DIDONNA, *Rass. avv. Stato*, 2008, fasc. 4, 255, con nota di FERRANTE, *Guida al dir.*, 2009, fasc. 8, 87, con nota di FORLENZA; 1 agosto 2008, n. 328 in *Foro it.*, 2008, I, 3390, *Giur. costit.*, 2008, 3545;
- o2) le sentenze del Consiglio di Stato, IV Sezione: 26 giugno 2018, n. 3932, 19 marzo 2018, n. 1722, 23 febbraio 2018, n. 1142, 5 gennaio 2018, n. 64, 5 dicembre 2017, n. 5742, 5 dicembre 2017, n. 5740, n. 5729, 5728, 5727, 5726, 4 dicembre 2017, n. 5682, 5680, 5659, 5658;

- o3) in dottrina: M. RAMAJOLI, *Il declino della decisione motivata*, in *Dir. proc. amm.*, 2017, fasc. 3, 894, M. BOMBARDELLI, *La motivazione dei giudizi espressi con voto numerico*, in *Giornale dir. amm.*, 2010, 505;
- p) sui limiti al sindacato giurisdizionale e l'utilizzo, al fine dello scrutinio di legittimità del punteggio attribuito, di pareri *pro veritate* cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2017, n. 5742, *id.* 4 dicembre 2017, n. 5726, n. 5680;
- q) sulla insindacabilità dei tempi di correzione degli elaborati cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2018, n. 3932, *id.* 19 marzo 2018, n. 1722, *id.* 5 dicembre 2017, n. 5742, *id.* 5 dicembre 2017, n. 5740, *id.* 4 dicembre 2017, n. 5680, Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411;
- r) sull'assemblaggio e rimescolamento delle buste cfr. le sentenze Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2018, n. 3932, *id.* 4 dicembre 2017, n. 5725, *id.* 8 febbraio 2017, n. 558, nonché le ordinanze della Sezione Quarta 1 dicembre 2017, n. 5204 (secondo cui *"l'avvenuto rimescolamento anche presso una sola Corte di appello fa salva l'esigenza sostanziale di garanzia dell'assoluto anonimato dei candidati, neppure potenzialmente suscettibile di essere messa in pericolo dall'omissione dell'operazione nella diversa sede"*), *id.* 1 dicembre 2017, n. 5202, *id.* 1 dicembre 2017, n. 5201;
- s) sulla irrilevanza del punteggio assegnato dal singolo componente della commissione esaminatrice cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2018, n. 3932 (secondo cui *"è irrilevante e non ha rilievo invalidante l'omessa verbalizzazione del punteggio assegnato dal singolo componente della commissione"*), *id.* 19 marzo 2018, n. 1722, *id.* 4 dicembre 2017, n. 5725, *id.* 4 dicembre 2017, n. 5680;
- t) sulla omessa lettura ai candidati dei criteri generali elaborati dalla commissione centrale cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5726 secondo cui *"il ricorrente deduce altresì la omessa lettura ai candidati dei predetti criteri, così come stabilito dalla Circolare del 2.12.2013 della Commissione centrale, ma il mancato espletamento di tale adempimento formale può al più tradursi, in assenza di ogni previsione sanzionatoria, in una mera irregolarità, come tale priva di ricaduta patologica sugli atti impugnati"*;
- u) sulla irrilevanza dell'apposizione del timbro con voto in calce alla brutta copia in luogo della bella copia, trattandosi, in assenza di ulteriori e diversi elementi indiziari circa il fatto che abbia formato oggetto di esame da parte della commissione un elaborato non definitivo, di mera irregolarità formale: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2018, n. 41;
- v) sulla irrilevanza di assenza di glosse o segni di correzione cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2018, n. 3932, secondo cui si ha *"irrilevanza dell'assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e*

principi espressi nell'elaborato", nonché Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2018, n. 162 (relativa ai ritenuti errori ortografici dei termini "or bene" e "innanzi") secondo cui "non ha alcun rilievo l'assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell'elaborato, sempre che si tratti di segni non neutri od opachi, come nel caso di specie, ma significativi";

- w) sulla omessa illustrazione, da parte del candidato, in sede di prova orale, del contenuto delle prove scritte cfr. Cons. Stato, sez. IV. 23 febbraio 2018, n. 1142, secondo cui *"non è dato comprendere in che modo l'eventuale omissione della succinta esposizione delle prove scritte possa avere influito sull'esame finale della prova, sicché la stessa, al più, può ritenersi una irregolarità inidonea a riverberare i propri effetti sulla legittimità del giudizio finale".*